



## **Policy di Ateneo sulla Scienza Aperta**

*Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 38/2024 Prot. n. 4690 del 11/01/2024*

*Entrata in vigore: 26 gennaio 2024*

### **Sommario**

Articolo 1 – Definizioni .....	2
Articolo 2 – Premesse .....	6
Articolo 3 – Finalità .....	8
Articolo 4 – Ambiti di applicazione .....	8
Articolo 5 - Commissione di Ateneo per la Scienza Aperta .....	9
Articolo 6 – Monitoraggio .....	10
Articolo 7 – Pubblicazioni di Ateneo .....	10
Articolo 8 – Regolamenti specifici .....	11
Articolo 9 – Policy dei Dipartimenti e dei Centri.....	11
Articolo 10 - Archivio istituzionale della letteratura scientifica .....	11
Articolo 11 – Tesi di dottorato .....	13
Articolo 12 - Deposito dei dati .....	13
Articolo 13 - Software e infrastrutture.....	14
Articolo 14 – Conservazione a lungo termine.....	15
Articolo 15 – Valutazione della ricerca .....	15
Articolo 16 - Promozione delle politiche di pubblicazione ad Accesso Aperto e iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell'Open Science.....	15
Articolo 17 - Disposizioni finali .....	16

## Articolo 1 – Definizioni

1. Nel testo della presente Policy, si intende:
  - a) per “Scienza aperta” o “Open Science”, un approccio al processo scientifico basato sul lavoro cooperativo aperto e sulla condivisione sistematica della conoscenza, per cui i dati di ricerca, le note di laboratorio e altri processi di ricerca, le infrastrutture e le pubblicazioni sono liberamente disponibili, secondo termini che permettono il riutilizzo, la redistribuzione e la riproduzione della ricerca, dei metodi, dei dati e dei risultati;
  - b) per “Accesso Aperto” o “Open Access”, l’ambito della Scienza Aperta che riguarda le modalità di diffusione di quanto viene prodotto dalla ricerca, consentendone l’accesso online gratuito e libero da restrizioni giuridiche e tecnologiche (attraverso piattaforme che utilizzano standard bibliografici e protocolli per la diffusione) e il riuso. Per le pubblicazioni, l’Accesso Aperto può essere garantito in diverse modalità, tra le quali si definiscono di seguito:
    - ‘via verde’ (o ‘green road’), ovvero l’autoarchiviazione dei metadati di un contributo scientifico accompagnata dal testo completo, in una delle versioni consentite dagli editori secondo gli accordi presi con gli stessi, in un repository istituzionale o disciplinare ad accesso aperto;
    - ‘via aurea’ (o “gold road”), ovvero la pubblicazione di contributi scientifici in sedi editoriali ad accesso aperto;
    - ‘via di diamante’ (o “diamond road”), ovvero la pubblicazione di contributi scientifici in sedi editoriali ad accesso aperto senza costi per gli autori e senza costi per i lettori.
  - c) per “ANVUR”, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca che ha il compito di valutare la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, nonché della gestione delle Università italiane e degli enti di ricerca vigilati dal MUR;
  - d) per “Archivio Istituzionale della produzione scientifica” o “Archivio Istituzionale” o “Repository di Ateneo” o “IRIS-UNIFE” o “Archivio” o “Catalogo dei prodotti della ricerca”, l’Archivio digitale dell’Università interoperabile secondo i protocolli internazionali nell’ambito dell’Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), gestito dal CINECA sulla piattaforma IRIS con software D-

Space, accessibile dal portale di Ateneo, e destinato a ricevere il deposito dei contributi della letteratura scientifica, la cui paternità intellettuale sia ascrivibile in tutto o in parte ad autori e autrici dell'Ateneo, sia per l'aggiornamento dell'"Anagrafe della ricerca" onde contribuire all'"Anagrafe Nazionale delle Pubblicazioni" scientifiche, sia per la conservazione e accessibilità pubblica dei file depositati;

- e) per "Ateneo" o "Università" o "UniFE", l'Università degli Studi di Ferrara;
- f) per "autoarchiviazione", l'inserimento all'interno dell'Archivio Istituzionale da parte di un autore o di un'autrice dell'Ateneo di una scheda contenente i metadati descrittivi di una pubblicazione scientifica;
- g) per "Autore e Autrice", personale di ricerca afferente all'Università, a qualsiasi titolo ad essa affiliato che sia autore/autrice o coautore/coautrice (eventualmente insieme ad uno o più soggetti esterni all'Università) di un contributo della letteratura scientifica;
- h) per "Contributo della letteratura scientifica" o "contributo", "prodotto scientifico" o "lavoro" o "prodotto", un'opera dell'ingegno comprendente testo (eventualmente corredato da altre tipologie di dati quali immagini, video, tabelle, disegni, formule, ecc.) riconducibile ad una delle tipologie di pubblicazione destinate alla comunicazione scientifica (a titolo esemplificativo: articoli su rivista scientifica, atti di convegno, monografie e capitoli di libro, tesi di dottorato, presentazioni multimediali, banche dati, edizioni critiche o scientifiche, ecc.);
- i) per "CRUI", la Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, un'associazione delle Università sia statali che private. Il suo principale obiettivo è quello di elaborare proposte per lo sviluppo del sistema universitario;
- j) per "Dati della ricerca", d'ora in poi "dati", si intendono le informazioni generate e strutturate, nell'ambito di una specifica attività di ricerca condotta dall'autore o dall'autrice, necessarie per validarne i risultati che si prestino ad essere raccolte in serie, selezionate, analizzate e sottoposte a processi di archiviazione, conservazione, riuso per scopi di ricerca scientifica. A titolo esemplificativo non esaustivo sono da intendersi dati della ricerca: statistiche, risultati di esperimenti, fatti, misurazioni, osservazioni, esperienze, fonti edite e inedite, riferimenti bibliografici, software e codici, testi, oggetti del presente o del passato, raccolti o creati in formato digitale e/o cartaceo, rilevanti per la ricerca. I dati della ricerca possono essere

- espressi in formato numerico, descrittivo, audio o video o in una qualsiasi associazione tra questi. Possono essere grezzi o elaborati;
- k) per “deposito”, il caricamento all’interno dell’Archivio Istituzionale da parte di un autore o di un’autrice dell’Ateneo del file contenente il full text di un contributo della ricerca scientifica. Il file, in formato PDF, viene allegato alla scheda contenente i metadati descrittivi della pubblicazione;
  - l) per “embargo”, l’arco temporale in cui i file relativi a un contributo della letteratura scientifica sono mantenuti ad accesso riservato, ovvero resi accessibili esclusivamente agli autori e alle autrici e agli amministratori per le finalità necessarie alle procedure amministrativo-gestionali;
  - m) per “full-text” di un prodotto scientifico, un file in formato PDF, contenente il contributo scientifico nella sua interezza eventualmente comprensivo di immagini, grafici, tabelle, ecc.;
  - n) per “licenze CC” o “licenze Creative Commons”, licenze d’uso che permettono a coloro che sono titolari dei diritti d’autore di concedere a terzi il diritto di utilizzare e/o modificare l’opera della quale si detengono i diritti;
  - o) per “metadati”, le informazioni codificate di base (metadati descrittivi e strutturali) e quelle legate al contesto di appartenenza (ad es., metadati amministrativo-gestionali riguardanti afferenza dipartimentale, SSD, ecc.), relativamente a ciascun contributo della letteratura scientifica nonché ai dati della ricerca;
  - p) per MUR, il Ministero dell’Università e della Ricerca;
  - q) per “policy editoriale”, le regole e le indicazioni che gli editori pongono come clausole di utilizzo e riuso dei contributi scientifici accettati per la pubblicazione presso di loro. Queste regole vengono poi accettate dagli autori e dalle autrici all’atto della stipula del contratto editoriale per la pubblicazione del contributo;
  - r) per “Principi FAIR”, si intende una lista di principi volti a garantire un uso ottimale dei dati e delle pubblicazioni della ricerca. L’acronimo FAIR individua gli aspetti imprescindibili per la condivisione di dati e di pubblicazioni:
    - “Findable” significa rendere reperibili ovvero identificabili in modo persistente usando le convenzioni della comunità scientifica di riferimento;
    - “Accessible” significa rendere accessibili a uomini e macchine;

- “Interoperable” significa strutturati in modo tale da poter essere combinati con altri insiemi di dati;
  - “Reusable” significa concessi in licenza o con termini d'uso che spieghino come possono essere riutilizzati in nuove ricerche;
- s) per “Pubblicazione ad Accesso Aperto” o “Pubblicazione Open Access”, un contributo della letteratura scientifica, pubblicato originariamente in una rivista o altra sede editoriale (ad es. una collana di libri, semplicemente presso un editore, ecc.), accompagnato dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto di accesso al contributo, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale;
- t) per “scheda prodotto” o “scheda”, la registrazione all’interno dell’Archivio Istituzionale dei metadati descrittivi della pubblicazione scientifica;
- u) per “set di dati”, una raccolta consapevolmente organizzata e strutturata di dati primari (grezzi) che formano il contenuto di un database o matrice, e sono rappresentabili per mezzo di una o più tabelle;
- v) per “pre print”, il manoscritto, la bozza della versione digitale non referata prima della sottomissione all’editore;
- w) per “post print”, la versione digitale definitiva accettata dall’editore che integra i risultati del processo di referaggio ma che non è stata ancora sottoposta a editing finale e non presenta loghi o marchi del medesimo editore;
- x) per “Infrastrutture di ricerca” (IR), strutture, risorse e servizi utilizzati dalla comunità scientifica per condurre ricerche di alta qualità nei rispettivi campi, senza vincolo di appartenenza istituzionale o nazionali. Sono compresi gli strumenti scientifici complessi, le risorse basate sulla conoscenza (quali collezioni, archivi), le informazioni strutturate e le infrastrutture computazionali basate sulle tecnologie abilitanti dell’informazione e della comunicazione. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito, distribuite in diversi siti o essere interamente virtuali (e-IR);
- y) per “OpenAIRE”, l’infrastruttura europea per la Scienza Aperta che raccoglie strumenti, attività e servizi per supportare la diffusione in Europa dell’Open Science

e dell'Open Access ai risultati della ricerca tramite una piattaforma tecnologica che raccoglie e collega fra loro i metadati dei prodotti della ricerca (pubblicazioni, dati, software, protocolli e altro). I prodotti della ricerca sono a loro volta collegati ai rispettivi progetti, enti finanziatori, enti di ricerca. Offre inoltre assistenza e formazione ai tanti attori coinvolti in tutti i processi per una ricerca più aperta e trasparente.

## **Articolo 2 – Premesse**

1. La Scienza Aperta promuove una ricerca responsabile e di qualità, collaborativa e trasparente in tutte le sue fasi, dalla produzione dei risultati alla validazione, disseminazione e valutazione degli stessi, grazie alla condivisione della conoscenza sempre più immediata e ampia resa possibile dalle tecnologie digitali, utilizzando standard e protocolli riconosciuti. La Scienza Aperta moltiplica le opportunità di analisi, validazione e riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica, favorendone la riproducibilità e l'interdisciplinarietà e accelerandone il progresso. Potenziare l'accessibilità dei risultati della ricerca, sotto forma di pubblicazioni, dati e software "open source", valorizza e preserva il patrimonio culturale e scientifico, crea le condizioni per una scienza più inclusiva ed equa e può facilitare il trasferimento tecnologico. Inoltre la Scienza Aperta contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 10 e 17 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che mirano a ridurre le disuguaglianze e alla partnership degli obiettivi, rendendo fruibili a tutti i risultati della ricerca.
2. L'Università, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, comma 4 del proprio Statuto nel quale si afferma che "L'Università recepisce i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche per assicurarne la più ampia conoscenza, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.", sostiene l'attuazione del principio dell'Accesso Aperto così come definito nella "Road Map 2014-2018" siglata il 3-4 novembre 2014 dagli Atenei ed Enti di ricerca italiani in occasione del decennale della Dichiarazione di Messina, nella quale si conferma l'adesione ai principi della Dichiarazione di Berlino (2003) e l'impegno a sostenere l'attuazione di politiche istituzionali volte a consolidare lo sviluppo dell'Accesso Aperto e a favorire le opportunità di internazionalizzazione della ricerca, nella prospettiva di assicurare ampia visibilità alla produzione scientifica italiana.

3. Il principio dell'Accesso Aperto risponde ai valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica. In particolare, esso mira a potenziare la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, a limitare il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.
4. La presente policy applica la Raccomandazione della Commissione Europea 2012/417/UE sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione nella quale, tra l'altro, la Commissione UE chiede alle istituzioni accademiche, per il tramite degli Stati membri, di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e per l'accesso aperto alle stesse, nonché la Raccomandazione della Commissione UE 2018/790/UE sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione a lungo termine.
5. L'Ateneo favorisce il rispetto degli obblighi relativi all'Accesso Aperto previsti dai programmi di finanziamento della ricerca della Commissione Europea, dal MUR e dall'ANVUR.
6. L'Università intende contribuire al cambiamento in atto verso la Scienza Aperta aderendo ai principi e agli obiettivi delineati nel Programma Nazionale per la Scienza Aperta (PNSA) 2021-2027.
7. La presente policy dà altresì attuazione alla Legge 112 del 2013 che prevede l'obbligo di Accesso Aperto per tutte le pubblicazioni derivanti da progetti finanziati per almeno il 50% con fondi pubblici.
8. Per l'attuazione della policy in materia di pubblicazioni ad Accesso Aperto UniFE si serve:
  - a) della propria Piattaforma di E-publishing;
  - b) della casa editrice dell'Ateneo UnifePress;
  - c) del proprio Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca;
  - d) dei siti/piattaforme in uso per le iniziative editoriali dei singoli dipartimenti.

9. In ottemperanza a quanto stabilito nel proprio Codice di Condotta per l'Integrità della Ricerca, l'Ateneo riconosce il ruolo fondamentale dei dati prodotti durante l'attività di ricerca per l'avanzamento della conoscenza.
10. Pertanto, ravvisando la rilevanza della loro gestione per il mantenimento dei valori di qualità ed integrità della ricerca scientifica, si impegna ad applicare i più elevati standard per la loro raccolta, archiviazione e conservazione. L'Università riconosce che dati della ricerca affidabili e facilmente reperibili sono alla base di ogni progetto di ricerca e sono altresì necessari per la verifica di attendibilità e correttezza della conduzione e dei risultati del progetto e per la sua riproducibilità. Anche una volta che il progetto scientifico che li ha prodotti sia terminato, i dati costituiscono patrimonio dell'istituzione universitaria, nonché risorsa, anche a lungo termine, per la ricerca, la didattica, ed il progresso della società.
11. Con particolare riguardo ai dati della ricerca, UniFE applica anche la Direttiva europea 2019/1024/UE relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e il Decreto Legislativo n. 200 del 2021, in sua attuazione.
12. L'Ateneo favorisce e tutela la condivisione delle pubblicazioni e dei dati scientifici prodotti dal proprio personale secondo il principio "as open as possible, as closed as necessary" ("il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario") e in particolare incoraggia la condivisione secondo i principi FAIR.

### **Articolo 3 – Finalità**

1. La presente policy intende dare concreta attuazione ai principi della Scienza Aperta rendendo accessibili, nel modo più efficace e ampio possibile, i contributi alla letteratura scientifica prodotti dalla comunità accademica dell'Ateneo e promuovendone la partecipazione consapevole.
2. A sostegno dell'accesso pieno e aperto e per la disseminazione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica condotta in Ateneo, l'Università si impegna ad attuare l'Accesso Aperto adottando la più appropriata tra le seguenti modalità: via verde, via aurea, via di diamante.

### **Articolo 4 – Ambiti di applicazione**



1. La presente policy si applica a tutte le attività di ricerca dell'Università degli Studi di Ferrara che producano risultati della ricerca scientifica. Nel caso la ricerca sia stata finanziata da parti terze e/o esistano accordi specifici relativi alla raccolta, all'elaborazione e alla gestione dei risultati della ricerca, al loro accesso e conservazione, gli accordi prevalgono sulla presente policy sempre nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 5 - Commissione di Ateneo per la Scienza Aperta**

1. È istituita la Commissione di Ateneo per la Scienza Aperta per l'implementazione di pratiche e politiche a supporto della collaborazione, condivisione aperta e tempestiva dei risultati della ricerca. La Commissione è composta dal Rettore o dalla Rettrice pro tempore che può designare in sua vece un delegato o una delegata, da un/a docente rappresentante di ciascuna delle macro aree nominato/a dal Rettore o Rettrice su proposta del Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione anche al suo esterno e da due rappresentanti della Ripartizione Ricerca, due rappresentanti della Ripartizione Biblioteche, un/a rappresentante della Ripartizione Servizi Informatici.
2. La Commissione resta in carica 3 anni ed è rinnovabile.
3. La Commissione, di concerto con i competenti organi statutari dell'Università:
  - a) definisce le politiche per l'attuazione del principio dell'Accesso Aperto;
  - b) rivede e aggiorna la presente policy;
  - c) avvia e sviluppa rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono la Scienza Aperta;
  - d) organizza iniziative formative e di sensibilizzazione sulla Scienza Aperta;
  - e) elabora proposte per l'integrazione delle politiche di Accesso Aperto all'interno dei vari sistemi di valutazione dell'Ateneo.
4. La Commissione è competente per ogni altra questione riguardante le tematiche di Scienza Aperta.
5. Per le proprie attività, la Commissione può avvalersi della collaborazione di personale tecnico-amministrativo secondo le rispettive specifiche competenze nel campo della ricerca e della sua valutazione, dell'informatica, della biblioteconomia e del diritto.
6. Potranno inoltre essere costituite, su mandato della Commissione stessa, sotto-commissioni ad hoc, eventualmente integrate da rappresentanti designati dalla Commissione, al fine di seguire attività specifiche.

7. Tutte le politiche e le azioni promosse dalla Commissione di Ateneo per la Scienza Aperta tengono conto della normativa vigente in tema di diritto d'autore, proprietà intellettuale e protezione dei dati personali, nonché delle disposizioni contenute nello Statuto, nel Codice Etico e nei regolamenti di Ateneo.

### **Articolo 6 – Monitoraggio**

1. Il monitoraggio dello stato di attuazione della presente policy è demandato al Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione che riceve annualmente dalla Commissione di Ateneo per la Scienza Aperta una relazione sul suo stato di realizzazione in Ateneo, suggerendo punti di forza e aree di miglioramento della medesima, al fine di individuare soluzioni sempre più efficaci a sostegno delle politiche per la Scienza Aperta.

### **Articolo 7 – Pubblicazioni di Ateneo**

1. Per l'attuazione della policy in materia di pubblicazioni ad Accesso Aperto, l'Ateneo promuove la pubblicazione di riviste, collane e monografie ad Accesso Aperto attraverso piattaforme dedicate di Ateneo. L'Ateneo può operare anche in collaborazione con altri soggetti editoriali conciliando una strategia di mercato con i principi dell'Accesso Aperto, allo scopo di garantire la massima disseminazione e visibilità delle pubblicazioni. Le opere pubblicate sono sottoposte a rigorosi processi di verifica della qualità scientifica come la revisione tra pari. L'attività editoriale di Ateneo sostiene:
  - a) l'adozione di contratti editoriali che garantiscano l'accesso gratuito, completo e possibilmente immediato alle opere nel rispetto del diritto d'autore;
  - b) l'indicizzazione delle proprie pubblicazioni nelle principali banche dati bibliografiche e bibliometriche;
  - c) la collaborazione con le redazioni per la condivisione di politiche editoriali e di modalità operative standard in particolare nell'ambito della gestione dei diritti d'autore.

2. Le opere pubblicate in Accesso Aperto dall'Ateneo sui propri siti e sulle proprie piattaforme sono regolate da licenze d'uso che garantiscono il pieno riconoscimento del diritto d'autore e la sua piena attribuzione. L'Università adotta come licenze d'uso per le

proprie pubblicazioni le Creative Commons (CC) nelle loro diverse declinazioni, così da favorire l'attività di ricerca e il libero scambio di informazioni. All'autore e all'autrice delle opere pubblicate dall'Ateneo è demandata la scelta della forma di licenza più appropriata.

### **Articolo 8 – Regolamenti specifici**

1. La presente policy può essere integrata da regolamenti specifici per i diversi ambiti di attuazione della Scienza Aperta sulla base delle rispettive competenze presenti in Ateneo. A questi è demandato il compito di descrivere nel dettaglio obiettivi, strategie e strumenti attuativi.

### **Articolo 9 – Policy dei Dipartimenti e dei Centri**

1. I Dipartimenti e i Centri possono dotarsi di proprie policy in materia di Scienza Aperta, per specifiche esigenze, purché coerenti con la presente policy di Ateneo. Le policy dipartimentali/dei Centri dovranno essere pubblicate sui rispettivi siti. Le policy dipartimentali/dei Centri, prima della loro approvazione presso gli organi competenti, dovranno essere trasmesse alla Commissione di Ateneo per la Scienza Aperta che ne valuterà la conformità, fornendo indicazioni in merito a eventuali modifiche e/o integrazioni. Le versioni definitive approvate delle policy dipartimentali/dei Centri andranno successivamente inviate alla Commissione per la conservazione agli atti e per la pubblicazione sul sito di Ateneo.

### **Articolo 10 - Archivio istituzionale della letteratura scientifica**

1. L'Università di Ferrara promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata e si avvale, tra i vari strumenti disponibili, del Catalogo della Ricerca IRIS-UNIFE per l'archiviazione e il censimento della produzione scientifica degli autori e delle autrici dell'Ateneo.

2. L'Archivio assolve al compito di documentare, rendere visibili e diffondere i prodotti della ricerca condotta in Ateneo, nonché di renderla disponibile per gli esercizi di valutazione interni ed esterni.
3. L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei contributi della letteratura scientifica ed è interoperabile con le banche dati del MUR e con l'infrastruttura informatica della Commissione Europea, OpenAIRE. È inoltre indicizzato dai principali motori di ricerca, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati.
4. Le modalità di autoarchiviazione e deposito delle pubblicazioni nell'Archivio istituzionale sono disciplinate dallo specifico regolamento.
5. Nel caso in cui l'autore o l'autrice disponga del diritto di pubblicazione ad Accesso Aperto di una delle versioni del contributo (pre-print, post-print, versione editoriale) presenti nell'Archivio istituzionale, viene concessa all'Università la licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso Aperto il proprio contributo sull'Archivio istituzionale. L'Università, a seguito della concessione della licenza è autorizzata a pubblicare ad Accesso Aperto, nella migliore versione possibile, il contributo licenziato.
6. L'Ateneo farà quanto possibile per rendere ad Accesso Aperto tutti i contributi depositati nell'Archivio, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e dalle policy editoriali presenti nei contratti stipulati con gli editori tramite la verifica dello stato dei diritti d'accesso delle pubblicazioni e di eventuali incompatibilità tra la pubblicazione e altri diritti, quali quelli di percezione di royalties sulla commercializzazione, deposito di domande brevettuali, di riservatezza e protezione dei dati personali, di sicurezza o salute pubblica, di sicurezza nazionale che escludano in tutto o in parte la pubblicazione ad Accesso Aperto.
7. Nell'ottica di dare maggiore attuazione ai principi dell'Open Science aumentando la disseminazione dei contributi scientifici del proprio personale di ricerca, l'Ateneo si impegna, altresì, a rendere ad Accesso Aperto anche i contributi della ricerca depositati nell'Archivio istituzionale precedentemente all'adozione della presente policy.
8. Nel caso in cui l'autore o l'autrice non disponga del diritto di pubblicazione ad Accesso Aperto di nessuna versione del contributo depositato nel repository di UNIFE, l'Ateneo si impegna a fare il possibile per fornire copia o estratto del documento archiviato a

coloro i quali ne dovessero far richiesta per motivi di studio o di ricerca, verificando in particolare se l'autore o l'autrice detiene i diritti di distribuzione del documento richiesto per finalità di studio e/o di ricerca come indicato sul contratto editoriale stipulato all'atto della pubblicazione. Nel caso in cui non si detenga alcun diritto di distribuzione come sopra indicato, l'Ateneo non potrà fornire alcun documento.

### **Articolo 11 – Tesi di dottorato**

1. Alla disciplina prevista dalla presente policy fanno eccezione, per la pubblicazione e il deposito, le tesi di dottorato.
2. Le tesi di dottorato sono rese pubbliche in accesso libero e gratuito nel catalogo delle tesi di dottorato presso l'Archivio istituzionale della produzione scientifica con eventuale embargo secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
3. In ogni caso la pubblicazione e il deposito della tesi di dottorato nell'Archivio istituzionale è un requisito necessario per l'ammissione all'esame finale e il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.
4. La pubblicazione e il deposito della tesi presso l'Archivio istituzionale assolve inoltre l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze.
5. Fatto salvo quanto disposto in regolamenti, bandi riguardanti il dottorato di ricerca in attuazione delle Linee Guida CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti, programmi di finanziamento nazionali e internazionali in cui il dottorando o la dottoranda è parte del gruppo di ricerca del progetto finanziato, le tesi di dottorato vengono pubblicate dall'Ateneo ad Accesso Aperto adottando come licenza d'utilizzo la licenza Creative Commons nella forma più libera (CC by) che consente l'uso, la condivisione, l'adattamento, la distribuzione e la riproduzione con qualsiasi mezzo o in qualsiasi formato del documento pubblicato, a condizione che si dia adeguato riconoscimento agli autori e alle autrici e alla fonte, indicando se sono state apportate modifiche rispetto alla pubblicazione originale e fornendo un link alla relativa licenza Creative Commons.

### **Articolo 12 - Deposito dei dati**

1. Il deposito dei dati della ricerca in un apposito archivio istituzionale o in un archivio pubblico multidisciplinare o disciplinare è un requisito per la verifica dell'attendibilità, della correttezza e della riproducibilità dei processi e dei risultati delle ricerche. In linea con la normativa italiana vigente in materia di protezione dei dati personali e di proprietà intellettuale ed il Codice di Condotta per l'Integrità della Ricerca dell'Università degli Studi di Ferrara, la scelta sul deposito dei dati e degli altri risultati della ricerca, se non specificatamente indicata da bandi di ricerca o enti finanziatori, è demandata all'autore e all'autrice afferenti all'Ateneo.
2. UniFE promuove il deposito dei dati e degli altri risultati della ricerca (che possono includere, tra gli altri, software, algoritmi, codici, protocolli e flussi di lavoro) e agevola le proprie autrici e i propri autori mettendo a disposizione una specifica community "University of Ferrara Zenodo Community - UnifeZen" all'interno del repository Zenodo.
3. Zenodo, che è tra i "trusted repository" segnalati dalla Comunità Europea, presenta caratteristiche specifiche di qualità organizzativa e tecnica al fine di garantire l'integrità e l'autenticità dei dati contenuti, facilitandone così l'uso e il riutilizzo a breve e a lungo termine.
4. Il deposito deve avvenire nel rispetto dei principi FAIR, delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, interessi commerciali, diritti di proprietà intellettuale e industriale, delle disposizioni contenute nello Statuto, nel Codice di Condotta per l'Integrità della Ricerca e nei regolamenti di Ateneo, nonché di specifici accordi per il finanziamento della ricerca stipulati con terze parti.
5. Il deposito deve garantire l'integrità dei dati e un adeguato corredo di documentazione e informazioni, compresa la citazione delle pubblicazioni scientifiche alle quali essi si riferiscono.

### **Articolo 13 - Software e infrastrutture**

1. In linea con il Codice di Condotta per l'Integrità della Ricerca, l'Ateneo riconosce che, per garantire trasparenza, riproducibilità, collaborazione, inclusività, accessibilità, rigore, riutilizzo, sia necessario contribuire alla creazione di un ecosistema aperto che comprende, oltre ai dati ed alle pubblicazioni, anche protocolli e metodi, software, strumenti di analisi, infrastrutture. L'Università incoraggia e promuove, nel rispetto della proprietà intellettuale, il deposito, nella propria community "University of Ferrara Zenodo

Community - UnifeZen” all’interno di Zenodo, di protocolli, metodi, software o qualsiasi altro materiale secondo i principi FAIR. UniFE si impegna inoltre a garantire l’Accesso Aperto alle infrastrutture di ricerca di eccellenza di cui dispone e attraverso cui realizza progetti di avanguardia nei diversi ambiti di interesse scientifico, secondo modalità e condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie. Ciascuna infrastruttura di Ateneo è dotata di specifici regolamenti che disciplinano le norme di accesso, i relativi tariffari, le regole di valutazione delle domande, sulla base di criteri di merito e di trasparenza delle decisioni.

#### **Articolo 14 – Conservazione a lungo termine**

1. L’Ateneo promuove la conservazione a lungo termine di tutti i risultati della ricerca diffusi secondo i principi della Scienza Aperta, adottando strategie e standard ad essa finalizzate, in osservanza della normativa vigente.

#### **Articolo 15 – Valutazione della ricerca**

1. L’Ateneo considera l’Accesso Aperto un valore aggiunto per i processi di valutazione della ricerca e riconosce nella connessione tra Accesso Aperto e processo di valutazione una parte essenziale dell’impegno in favore dell’Accesso Aperto.
2. L’Ateneo si riserva di disporre incentivi per le autrici e gli autori che applichino i principi della Scienza Aperta ai propri contributi scientifici. L’Ateneo si riserva altresì di sperimentare l’uso di nuovi criteri di valutazione della ricerca, qualitativi e quantitativi, nonché di nuovi indicatori bibliometrici e digitali basati sui contributi ad Accesso Aperto.

#### **Articolo 16 - Promozione delle politiche di pubblicazione ad Accesso Aperto e iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell’Open Science**

1. L’Università promuove la pubblicazione di proprie riviste e volumi ad Accesso Aperto, coerenti con i principi di trasparenza e con le buone pratiche riconosciute a livello internazionale nei processi di pubblicazione dei risultati scientifici, incluso il referaggio.
2. A tale scopo si avvale principalmente della propria piattaforma di E-publishing. Ove non sia possibile utilizzare la propria piattaforma, l’Università concorda con editori nazionali

e internazionali specifiche condizioni, inclusa l'opportuna revisione di eventuali accordi editoriali già esistenti, in modo da conseguire le migliori condizioni per attuare tale politica di promozione.

3. Per favorire una sempre più ampia adesione ai principi dell'Accesso Aperto, l'Ateneo:
  - a) assicura una costante attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolta al personale docente/ricercatore o in formazione alla ricerca (dottorandi/e, assegnisti/e, borsisti/e) ed al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in relazione ai temi dell'Accesso Aperto e delle risorse strumentali a supporto;
  - b) organizza o partecipa all'organizzazione di eventi, quali convegni e seminari, per diffondere i principi dell'Accesso Aperto presso la comunità accademica e per approfondirne gli aspetti tecnico-organizzativi necessari per un'ottimale applicazione della presente policy e funzionamento degli strumenti adottati.

#### **Articolo 17 - Disposizioni finali**

1. La presente policy entra in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione all'Albo.